



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – UFFICIO UNICO CONTRATTI E RISORSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO/RECEPTION ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI (LOTTO 3), NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI AGLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

CONTRATTO DELL’11/10/2023



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

CONTRATTO

TRA

Il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato, con sede in Roma, P.zza Capo di Ferro, 13, C.F. 80427570587, nella persona del Dott. Marcus Giorgio Conte, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, giusta i poteri conferitigli da decreto 59 data 26 maggio 2023 (di seguito per brevità anche "Committente"),

E

la Società SECURITY SERVICE S.R.L con sede legale in Roma (RM), via C. Colombo 163 capitale sociale Euro 10.324.027,00 = P.IVA 04607470582, in persona del legale rappresentante Dott. ssa Federica Bravi, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche "Impresa" o "Fornitore")

PREMESSO CHE

- a) l'Impresa è risultata aggiudicataria dell'Appalto specifico indetto per l'affidamento del **servizio di portierato/reception ed altri servizi ausiliari** - lotto 3;
- b) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ed in particolare la polizza assicurativa rilasciata **dalla AON s.p.a.**, s'impegna altresì a produrre la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 con decorrenza a far data dal 01.01.2024, entro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto;
- c) il Codice identificativo gara, **CIG, è il seguente: 9517427D35**;
- d) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- e) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Capitolato d'oneri; Allegato 1 - Capitolato tecnico e relative appendici; Allegato 10 – Dichiarazione piano di assorbimento del personale; Allegato 12 - Presentazione della Relazione Tecnica; Allegato 14 - Presentazione dell'offerta economica; Chiarimenti inviati nel corso della procedura di gara), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella "Relazione Tecnica", nel "Capitolato Tecnico" e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto: **servizio di portierato/reception ed altri servizi ausiliari**.
2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nella Relazione tecnica, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, ivi comprese metodologie e strumenti, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, al termine delle attività contrattuali, rimarranno di esclusiva



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

proprietà della Committente stessa. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi, ivi comprese metodologie, allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate nel Programma Operativo delle Attività come previsto nel Capitolato tecnico e relative appendici; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico e nella relazione tecnica, ove migliorativa.
5. **I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le seguenti sedi e come meglio specificato nella documentazione di gara:**
 - **Palazzo Spada: piazza Capo di Ferro n. 13 - Roma;**
 - **Palazzo Ossoli: piazza della Quercia n. 1 - Roma;**
 - **Palazzo Aldobrandini: piazza del Monte di Pietà n. 33 – Roma.**
6. **Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 l'Avv. Roberta Testa, Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Cristiana Querqui.**

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente Contratto ha durata di 24 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna e può essere rinnovato, alle medesime condizioni, di 12 mesi in 12 mesi, per una durata massima complessiva di 48 mesi.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L'impresa si impegna, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente Contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
4. La Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del Contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del Contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

ARTICOLO 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
3. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa si obbliga agli adempimenti previsti nel paragrafo 4.3.1 del Capitolato tecnico.

ARTICOLO 5 S - SUBAPPALTO

1. **L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel capitolato d'oneri, si è riservata di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: tutti i servizi oggetto dell'appalto per una quota non superiore al 49 (%) dell'importo contrattuale.**
2. Si rinvia al capitolato d'oneri per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 6 S - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro i termini indicati nel Capitolato Tecnico, dovrà consegnare alla Committente il *"Programma Operativo delle Attività"* definito nel par. 5.1.1 del Capitolato Tecnico, contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente Contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Programma Operativo delle Attività, comporterà l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.
3. Successivamente al primo Programma Operativo delle Attività di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Programma Operativo delle Attività aggiornato e l'ulteriore documentazione richiesta, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.
4. Il Programma Operativo delle Attività sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione della penale prevista nello stesso, e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Programma Operativo delle Attività".
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate bimestralmente dall'Impresa in un "Verbale di Controllo" nei termini e nelle modalità espresse nel par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico; il "Verbale di Controllo" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 7 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un "Gestore del Servizio" delle attività contrattuali, affinché la Committente possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e presteranno la loro attività conformemente a quanto espresso negli allegati al Contratto.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, qualsiasi documento che attesti il livello di inquadramento contrattuale, e tipologia di Contratto collettivo applicato, ai fini del soddisfacimento dei requisiti previsti nel capitolato tecnico.
4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione della penale di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 7 (sette) giorni solari dal ricevimento del documento.
6. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione.
7. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
8. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del documento presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla pronta sostituzione della figura professionale dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
9. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico. L'Impresa prende atto che



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 8 S - MONITORAGGIO

L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 9 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate per tutti i servizi nei termini e nelle modalità riportate nel Capitolato tecnico, salvo diverso accordo tra le parti.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi.
5. Le verifiche riguarderanno il rispetto delle tempistiche predisposte nel Programma Operativo delle Attività, sulla base di quanto autorizzato dalla Committente, il rispetto delle prescrizioni e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, di quanto oggetto di Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, e il rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del Contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione del Servizio", relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
8. L'esito positivo della verifica di Conformità è subordinato all'accertamento degli adempimenti retributivi dell'esecutore e dell'eventuale subappaltatore.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

12. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 14 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
13. La Committente, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 ed in conformità di quanto previsto al paragrafo 4.4.2 del capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S - PENALI

1. Le penali, previste nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
4. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 9 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 11 S - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo comprensivo dell'eventuale rinnovo biennale, è pari a € 610.665,68, così suddiviso:
 - a) **Importo a canone per la durata effettiva del contratto (24 mesi)** per le attività ordinarie eseguite su quantità definite nell'appendice 1 e 2 al capitolato tecnico: € 287.832,84;
 - b) **Importo a consumo** per le attività eseguite su quantità indefinite: € 35.000,00;
 - c) **Importo massimo per eventuale rinnovo (12 mesi +12 mesi)**: € 287.832,84.
2. Gli oneri della sicurezza per rischi interferenziali ammontano complessivamente ad € 800,00 e sono già inclusi nell'importo a canone.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, la Committente dovrà corrispondere all'impresa il corrispettivo di cui al precedente comma 1, lettera a), secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, mentre sarà facoltà della stessa, solo in caso di esplicita richiesta di esecuzione di attività straordinarie, corrispondere all'impresa tutto o in parte, senza minimo garantito, l'importo a consumo stanziato di cui al punto b);



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

l'importo indicato al comma 1, lett. c) del presente articolo, verrà corrisposto in tutto o in parte solo in caso di rinnovo.

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("*split payment*"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, il Fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni, così come indicato nel Verbale di Consegna, un'anticipazione del prezzo del Contratto pari al 20 per cento del valore del Contratto stesso.
9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore del Committente, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello svolgimento della prestazione, in sede di verifica di conformità con esito positivo in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
10. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se le prime 3 (tre) verifiche di conformità, di cui all'art. 9 S del presente documento, non risultano positive. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ARTICOLO 12 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11 S "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico "Rendicontazione, fatturazione e pagamenti".
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità definitiva e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche **per l'eventuale subappaltatore e/o per l'eventuale sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)**, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Si precisa che le fatture di cui al comma 1 dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità o comunque del documento attestante il positivo riscontro della Committente.
8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - **Ufficio per la gestione delle risorse materiali e servizi generali** e dovranno riportare in evidenza quanto specificato nel relativo paragrafo del capitolato.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra specificati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.
10. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 113 bis del Codice e del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
12. Sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del Contratto, la Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
13. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
14. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del Codice, si terrà conto di quanto previsto all'articolo 9 del Capitolato d'oneri.

ARTICOLO 13 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-Contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 14 S - CLAUSOLA SOCIALE

1. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del Contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del Contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell'art. 50 del Codice e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, nonché nel rispetto dei **CCNL per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari** e del Piano di assorbimento dallo stesso presentato.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

2. La Committente, monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Fornitore del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
3. Per le finalità di cui al comma precedente l'aggiudicatario si obbliga a fornire alla Committente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente Contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.

ARTICOLO 15 S – PRIVACY

Si rimanda a quanto previsto al relativo paragrafo del capitolato d'oneri "*Trattamento dei dati personali*".

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- h) dal Patto di integrità;
- i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabili sul sito internet della stessa;
- j) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
- k) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
- m) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto stabilito nei documenti di gara e quanto previsto nel presente Contratto, prevarranno le condizioni più favorevoli alla Committente.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio Unico Contratti e Risorse

La Committente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

ARTICOLO 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Committente e/o dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Committente e/o di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente Contratto.
4. L'Impresa riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nel caso in cui l'Impresa debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione alla Committente, come espressamente previsto all'articolo 7 S.

ARTICOLO 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal Contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con Contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

5. In considerazione di quanto precede, il gestore del servizio, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in virtù del presente Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente, iii) inserite nell'organizzazione della Committente.
6. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del gestore del servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui la Committente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori, la Cassa edile.
8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
9. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Committente sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la Committente stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

ARTICOLO 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
3. La Committente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Committente riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 6 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto eventualmente realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 14 G del presente Contratto e dell'art. 1456 del Codice civile.

ARTICOLO 7 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Contratto.

ARTICOLO 8 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versarlo, entro dieci giorni. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

ARTICOLO 9 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, la Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa", "Risoluzione"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Penali"; iii) di cui al par. 8 "Penali" del Capitolato Tecnico, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

4. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. La Committente può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che trasmette al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore e al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 10 G - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

3. La Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.
4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente Contratto, previa formale comunicazione all'impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente Contratto siano migliorativi rispetto a quelli dello stesso e l'impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ARTICOLO 11 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice e s.m.i.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 12 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del Contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Committente di incamerare la garanzia prestata.
3. L'impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità, ove previsto.

ARTICOLO 13 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 14 G - RISOLUZIONE

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del Codice relativamente alle fattispecie di cui ai commi 1, lett. b) e c), e 2 del medesimo articolo;
 - c) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - d) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - f) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, dello stesso;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del Codice e s.m.i.;
 - k) in caso di violazione del Patto di integrità.
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. In caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del Codice.



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

ARTICOLO 15 G INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

La Committente

L'Impresa

**(indicare la carica di chi firma)
e legale rappresentante**

La sottoscritta FEDERICA BRAVI, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 1 S – Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S – Durata

Articolo 3 S – Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Articolo 4 S – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S – Subappalto

Articolo 6 S – Pianificazione delle attività

Articolo 7 S – Produttività delle risorse impiegate

Articolo 8 S – Monitoraggio

Articolo 9 S – Verifica di conformità

Articolo 10 S – Penali

Articolo 11 S – Corrispettivo

Articolo 12 S – Fatturazione e pagamento

Articolo 13 S – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 14 S – Clausola sociale

Articolo 15 S – Privacy

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 1 G – Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G – Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse***

Articolo 3 G – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G – Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G – Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G – Proprietà dei prodotti, ove applicabile

Articolo 7 G – Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa

Articolo 8 G – Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 9 G – Garanzia definitiva

Articolo 10 G – Recesso

Articolo 11 G – Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

Articolo 12 G – Trasparenza dei prezzi

Articolo 13 G – Foro esclusivo

Articolo 14 G – Risoluzione

Articolo 15 G – Incompatibilità

L'Impresa

e legale rappresentante <inserire carica>

(Firmato digitalmente)